

**DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2016
467/2016/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO,
PREDISPOSTA DA STOGIT S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 agosto 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 come successivamente integrata e modificata (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02 come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 423/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 423/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas) e il relativo Allegato A (di seguito: TIB);
- il documento per la consultazione 6 febbraio 2014, 44/2014/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 44/2014/R/GAS);
- il codice di stoccaggio della società Stogit S.p.a. (di seguito: Stogit), approvato dall'Autorità con deliberazione 16 ottobre 2006, 220/06 e ss.mm.ii (di seguito: deliberazione 220/06);
- la lettera del 2 agosto 2016 della società Stogit S.p.a. (prot. Autorità n. 22069 del 2 agosto 2016; di seguito: lettera 2 agosto 2016).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 prevede, all'articolo 12, comma 7, che l'Autorità fissi le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio;

- il TIB, all'articolo 10, comma 6, prevede che la giacenza in stoccaggio dell'utente possa essere offerta in garanzia, anche nella forma del pegno; e che tale garanzia è consentita dal responsabile del bilanciamento solo su richiesta dell'utente e sulla base di un apposito accordo;
- in particolare, i codici di stoccaggio contengono disposizioni che permettono di offrire il gas in stoccaggio a titolo di pegno al responsabile del bilanciamento nell'ambito del relativo sistema di garanzie, nei limiti in cui le movimentazioni da stoccaggio non incidono sulla garanzia prestata;
- con la deliberazione 423/2014/R/gas l'Autorità ha previsto che le imprese di stoccaggio predispongano una proposta in merito alle modalità di integrazione, ovvero di adeguamento dei propri codici di stoccaggio per consentire la costituzione del diritto reale a garanzia a favore di terzi sul gas stoccato, secondo la fattispecie del pegno irregolare;
- con lettera 2 agosto 2016 Stogit ha presentato una proposta di aggiornamento del proprio codice in materia costituzione del pegno irregolare sul gas depositato in stoccaggio a favore di creditori terzi.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno approvare, per quanto di competenza dell'Autorità, la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio presentata da Stogit che risulta coerente con le previsioni della deliberazione 423/2014/R/gas

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio, presentata da Stogit in data 2 agosto 2016 ed allegata al presente provvedimento (*Allegati A*);
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro per lo Sviluppo Economico e alla società Stogit;
3. di pubblicare la presente deliberazione e la versione aggiornata del codice di stoccaggio, come risultante dalle modifiche apportate, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 agosto 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni